

Azione Cattolica Italiana
Diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola
Associazione “*Marco Cardoni*”

Atto Normativo Diocesano

approvato dall'Assemblea straordinaria del
26/03/2006

Dichiarato conforme
dal Consiglio Nazionale riunito a Roma il 10-11 giugno 2006
con emendamenti approvati dal Consiglio Diocesano
- su delegazione dell'assemblea diocesana -
nella riunione del g. 11 luglio 2006

Modificato su approvazione dell'assemblea straordinaria del 29/9/2009 come segue:

- 1) Capitolo 4 Articolo 17 Comma 5 Terzo Capoverso
- 2) Capitolo 4 Articolo 18 Comma 5 Secondo Capoverso Ultimo capoverso
 e Articolo 19 Comma 2
- 3) Capitolo 4 Articolo 18 Comma 6

Capitolo 1 - L'Azione Cattolica Italiana della diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola

Art. 1. L'Atto Normativo Diocesano

1. L'Azione Cattolica Italiana della diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola è un'associazione di laici, articolazione diocesana dell'Azione Cattolica Italiana, nell'ambito della quale vive ed opera ed alla quale conforma l'orientamento della propria attività, in diretta collaborazione con la Gerarchia.
2. L'Associazione diocesana è retta dallo Statuto Nazionale e, inoltre, dal presente Atto normativo che ne specifica l'identità e ne determina la composizione e il funzionamento.
3. L'AC offre alla Chiesa particolare di Fano Fossombrone Cagli Pergola, in cui è inserita, il proprio specifico contributo per la formazione di un laicato adulto nella fede, per la crescita nella comunione della comunità ecclesiale e per la testimonianza del Vangelo nella storia.

Art. 2. L'Associazione diocesana

1. L'Associazione diocesana dell'Azione Cattolica Italiana (nel presente Atto denominata anche "Associazione diocesana" o "Azione Cattolica di Fano Fossombrone Cagli Pergola"), assume la formale denominazione di "Azione Cattolica Italiana della diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola" e fissa la propria sede a Fano in Via Arco d'Augusto, 39.
2. I membri della Presidenza, in quanto persone elette democraticamente dagli aderenti attraverso gli organi Statutari preposti, il Presidente diocesano, il Segretario e l'Amministratore diocesano, rappresentano ad ogni livello l'Azione Cattolica Italiana della diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola, in quanto responsabili esecutori della volontà degli aderenti,
3. Il rappresentante in sede legale dell'Associazione diocesana, è il Presidente diocesano in carica.

Art. 3. Caratteristiche dell'AC diocesana

1. L'identità associativa dell'Azione Cattolica di Fano Fossombrone Cagli Pergola va ricercata, e costantemente ridefinita, alla luce dei dati fondanti e delle caratteristiche che ne delineano la fisionomia, che sono strettamente correlate con la storia e il volto stesso della Chiesa diocesana.
2. L'attuazione del Concilio Ecumenico Vaticano II rappresenta, per l'Azione Cattolica, uno stimolo incessante alla maturazione della consapevolezza della centralità della Sacra Scrittura, della Liturgia e della ecclesiologia di comunione.
3. La diocesanità dell'Associazione si esprime nella diretta collaborazione con il Vescovo, in un rapporto di piena comunione e fiducia, con aperta disponibilità alla sua guida e offrendo con responsabile iniziativa il proprio organico e sistematico contributo per la pastorale della Chiesa locale. Tale collaborazione si esplicita tra l'altro nella vita delle Associazioni parrocchiali, nella speciale cura pastorale dei ragazzi, dei giovani e degli adulti, nella gestione dei campi-scuola estivi, dei ritiri e degli esercizi spirituali.
4. L'Azione Cattolica diocesana valorizza anche le peculiarità e le tradizioni che provengono dalle quattro ex diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola come specificato nell'art. 13 del presente Atto Normativo.
5. La scelta ministeriale della Chiesa di Fano Fossombrone Cagli Pergola, che l'ha portata all'istituzione dei ministeri laicali e al ripristino del diaconato permanente, trova nella singolare forma di ministerialità laicale associata, riconosciuta all'Azione Cattolica, un prezioso elemento di complementarità nella realizzazione più efficace del fine generale apostolico della Chiesa. Per questo l'Azione Cattolica è chiamata ad essere un significativo strumento di comunione fra le diverse componenti ecclesiali diocesane (movimenti, associazioni, comunità).

6. La tradizione dell'Azione Cattolica diocesana è da sempre caratterizzata da un impegno formativo qualificato e originale. Tale impegno, conforme al Progetto Formativo Nazionale, si concretizza nella proposta di percorsi per tutte le fasce di età, aperti alle parrocchie della Diocesi.
7. La scelta missionaria dell'Azione Cattolica esprime il proprio specifico, che è l'apostolato associato di laici cristiani, teso ad orientare le cose del mondo verso Dio, offrendo una testimonianza che ha la sua sorgente in Cristo risorto e la sua radice nel Battesimo ed è rafforzata dalla fraternità associativa.
8. L'Associazione diocesana è dedicata a Marco Cardoni: un giovane interessato a interrogarsi con autenticità rigorosa sulla sua vocazione umana e cristiana. Un cristiano maturo nel suo spendersi per l'educazione dei ragazzi, specialmente quelli più "poveri" e nel suo cercare di capire e vivere l'esperienza della laicità cristiana. Tutto ciò, Marco non ha mai smesso di trasmettere nel suo impegno in Azione cattolica: un impegno laicale critico, esigente, generoso, o meglio un impegno critico ed esigente perché anzitutto generoso

Capitolo 2 - Adesione e partecipazione all'Azione Cattolica Italiana della diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola

Art. 4. Adesione

1. La richiesta di adesione esprime la volontà di una persona (adulto, giovane, ragazzo) di far parte dell'Azione Cattolica Italiana e di partecipare alla vita dell'Associazione diocesana di Fano Fossombrone Cagli Pergola e, attraverso di essa, alla vita dell'Associazione nazionale, condividendone le finalità, l'ordinamento associativo e il progetto formativo, e comporta l'impegno ad una partecipazione attiva e corresponsabile.
2. La richiesta di adesione è esaminata e accolta dall'Associazione diocesana, attraverso l'Associazione parrocchiale, il movimento o il gruppo cui il richiedente vuole aderire. In assenza di una Associazione parrocchiale di riferimento la richiesta di adesione può essere presentata direttamente all'Associazione diocesana che può provvedere alla costituzione di un gruppo di aderenti presso il centro diocesano, con le modalità e le caratteristiche indicate al successivo Capitolo 3.
3. L'adesione deve essere confermata ogni anno, in ragione della progressiva crescita di consapevolezza da parte del socio di partecipare alla vita dell'Associazione e, per essa, alla vita della comunità cristiana e della società civile.
4. L'8 dicembre, solennità della Immacolata Concezione, si celebra la "festa dell'adesione", con la quale l'Azione Cattolica Italiana della diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola ripropone e offre ai propri aderenti, alla comunità ecclesiale e alla società civile le proprie finalità e il proprio servizio, delineati dallo Statuto e dal presente Atto Normativo diocesano.
5. Il Consiglio diocesano e i Consigli delle Associazioni parrocchiali, dei Movimenti e dei gruppi dell'Azione Cattolica diocesana, con proprie deliberazioni, possono prevedere forme aggiuntive che integrino le modalità e il "segno" dell'adesione stabiliti a livello nazionale, al fine di rispondere a specifiche e significative esigenze della vita associativa locale.
6. Ogni socio, qualora ritenga che siano venuti meno i motivi e le condizioni che hanno portato all'adesione all'Azione Cattolica Italiana, ne dà comunicazione, tramite l'Associazione parrocchiale o il gruppo di appartenenza, all'Associazione diocesana, e dichiara la propria volontà di non farne più parte. Il ritiro ha effetto dalla data di comunicazione all'Associazione.
7. La mancata conferma annuale comporta gli stessi effetti dell'atto di ritiro.
8. Il Consiglio diocesano può deliberare l'esclusione di un socio dall'Azione Cattolica Italiana, quando risultino venute meno le condizioni previste per l'adesione all'Associazione dallo Statuto, dal Regolamento nazionale e dal presente Atto Normativo. La decisione deve essere assunta motivatamente, sentito anche il socio interessato.
9. Il Consiglio diocesano, in aggiunta a quanto gestito a livello nazionale, può stabilire un proprio sistema per la gestione degli elenchi dei soci a livello diocesano e locale.

Art. 5. Partecipazione

1. La partecipazione corresponsabile dei soci alla vita associativa comporta il rispetto dell'ordinamento associativo, l'assolvimento degli obblighi in esso definiti, l'esercizio dei diritti secondo le modalità e i tempi fissati dalla normativa associativa.
2. La qualità di socio comporta il diritto di prendere parte agli incontri a lui destinati e di esprimere, ove previsto, il proprio voto. Il socio può, altresì, formulare proposte in ordine alla vita associativa e offrire la propria collaborazione per la realizzazione delle attività previste dalla programmazione associativa.
3. Ciascun socio ha diritto alla trasparenza e all'accesso agli atti deliberativi e ai verbali degli organi associativi diocesani.

4. Gli educatori e i responsabili dell'Azione Cattolica dei Ragazzi rappresentano i bambini e i ragazzi aderenti all'Azione Cattolica Italiana negli organi dell'Associazione diocesana, secondo le modalità stabilite nelle norme statutarie e regolamentari e nel presente Atto Normativo, purché essi stessi siano aderenti all'Associazione diocesana di Fano Fossombrone Cagli Pergola.
5. I bambini e i ragazzi, resi ordinariamente presenti dai loro educatori e responsabili ai momenti in cui si esprime la vita democratica dell'Associazione, sono accompagnati in percorsi di partecipazione alla vita associativa. Essi sono aiutati a crescere nella dimensione della corresponsabilità e dell'impegno, eventualmente anche attraverso propri organismi rappresentativi.
6. La partecipazione alla vita associativa è aperta anche a coloro che riconoscono una o più attività formative da essa promosse come opportunità di approfondimento della propria fede e della propria vita ecclesiale.

Art. 6. Regole per l'esercizio del voto (elettorato attivo).

1. Il diritto di voto è personale e il suo esercizio non può essere delegato, salvo per i casi esplicitamente previsti dal Regolamento nazionale e dal presente Atto Normativo.
2. Il voto si esprime a scrutinio palese a meno che non si tratti di votazioni per l'elezione o la designazione di persone, per l'accertamento di incompatibilità, di decadenza o, comunque, di responsabilità personali: in questi casi il voto avviene per scrutinio segreto.
3. Il diritto di voto viene esercitato dai soci che hanno compiuto il 14° anno di età.

Art. 7. Elettorato passivo e incarichi direttivi: conferimento, cessazione e incompatibilità.

1. Sono titolari dell'elettorato passivo tutti coloro che al momento della definizione delle candidature per l'elezione sono soci dell'Azione Cattolica Italiana, hanno compiuto il diciottesimo anno di età e rispondono alle altre eventuali condizioni esplicitamente previste dalle norme che regolano l'elezione. La mancata conferma annuale dell'adesione comporta la decadenza automatica da ogni incarico direttivo o consultivo all'interno dell'Associazione.
2. Non possono essere eletti responsabili del settore giovani, ai vari livelli, coloro che al momento dell'elezione abbiano superato il 30° anno di età.
3. Col termine "incarichi direttivi" si intendono gli incarichi associativi di: Presidente (diocesano e di Associazione parrocchiale), componente della Presidenza diocesana, Segretario diocesano di Movimenti.
4. Gli incarichi direttivi sono conferiti con mandato triennale. Se, nel corso del triennio, l'incarico diviene vacante il nuovo conferimento ad altro socio è valido fino al termine del triennio in corso.
5. Si provvede al conferimento degli incarichi direttivi secondo le modalità e i tempi fissati dal Consiglio diocesano, in conformità a quanto stabilito al riguardo dallo Statuto, dal Regolamento nazionale e dal presente Atto Normativo diocesano.
6. La designazione e la nomina dei Presidenti diocesano e di Associazione parrocchiale devono rispettare le seguenti procedure:
 - a) la proposta per la nomina del Presidente di Associazione parrocchiale è effettuata dal Consiglio della stessa Associazione, sulla base dell'indicazione espressa dall'Assemblea dei soci, con la designazione di una sola persona, secondo le modalità di cui al precedente art. 6, comma 2; la nomina è effettuata dal Vescovo diocesano;
 - b) la proposta per la nomina del Presidente diocesano è effettuata dal Consiglio diocesano, con la designazione, a mezzo di elezione contestuale a scrutinio segreto, di una terna di soci. La nomina è di competenza del Vescovo diocesano;
 - c) per la designazione della terna ogni Consigliere indica sull'apposita scheda, nel primo scrutinio, fino a tre nomi e, nei successivi, fino al numero necessario per completare la terna quando, nei precedenti scrutini, uno o due nominativi non abbiano ottenuto i voti necessari per farne parte. Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei voti dei componenti del Consiglio con diritto di voto, mentre, dal

quarto scrutinio, è sufficiente il voto della maggioranza dei votanti. Risultano designati i tre soci che hanno riportato le maggioranze richieste ed hanno ottenuto, nello scrutinio, il maggior numero di voti; in caso di parità si procede a ballottaggio. La terna così composta viene comunicata al Vescovo diocesano con l'indicazione del numero dello scrutinio e del numero dei voti ottenuti relativi a ciascun nominativo.

7. Gli eletti ad incarichi direttivi possono ricoprire uno stesso incarico al massimo per due mandati consecutivi, così come previsto dall'art. 19 dello Statuto.
8. Per i casi di cessazione dagli incarichi direttivi e consultivi e i casi di incompatibilità, ineleggibilità, decadenza in relazione allo svolgimento di incarichi politici, si rinvia alle norme di cui agli articoli 11 e 12 del Regolamento nazionale di attuazione.
9. Il Consiglio diocesano, ove riscontri la cessazione delle condizioni di cui al precedente comma, con delibera motivata può cooptare detto socio all'incarico di Consigliere diocesano, purché risultino rispettate le norme di cui al successivo art. 18 comma 9.

Art. 8. L'Assistente e i sacerdoti collaboratori.

1. L'Assistente diocesano e gli assistenti delle articolazioni (Settore, Acr, Movimenti o Gruppo) che collaborano collegialmente con lui sono nominati dal vescovo della Diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola.
2. L'Assistente diocesano e gli assistenti delle articolazioni, per esercitare il servizio ministeriale loro affidato, partecipano ad ogni aspetto della vita dell'Associazione e delle sue attività, prendono parte alle sedute degli organi deliberativi dell'Associazione (Assemblee, Consiglio e Presidenza). Essi forniscono il proprio contributo al necessario discernimento per l'assunzione delle decisioni associative che sono rimesse, statutariamente, al voto dei componenti laici dei predetti organi.

Capitolo 3 - Articolazione dell'associazione diocesana della diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola

Art. 9. Le articolazioni dell'Associazione diocesana.

1. L'Azione Cattolica della Diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola è organicamente suddivisa in Associazioni, in primo luogo con riferimento alle comunità parrocchiali.
2. In essa possono costituirsi Associazioni interparrocchiali e possono costituirsi gruppi, movimenti e altre forme aggregative per la pastorale dei diversi ambienti e delle diverse condizioni territoriali presenti, alle quali si applicano le medesime disposizioni previste per quelle parrocchiali.
3. Quando necessario, singole Associazioni parrocchiali possono unirsi in aree interparrocchiali di cooperazione formativa e pastorale, per specifiche attività associative nel campo della formazione, dell'animazione cristiana del territorio e della testimonianza evangelica.

Art. 10. Associazioni parrocchiali e interparrocchiali

1. La vita dell'Associazione parrocchiale include almeno
 - a) la programmazione e lo svolgimento di un cammino formativo unitario o di settore;
 - b) la costituzione degli organi associativi previsti dal presente Atto Normativo;
 - c) il collegamento con l'Associazione diocesana secondo le modalità previste dal presente Atto Normativo.
2. Una Associazione parrocchiale si costituisce per atto volontario dei suoi membri, che si impegnano ad aderire alle norme che regolano la vita dell'Associazione ed a conformarne l'attività all'identità e allo stile associativo, come delineato nello Statuto nazionale e nel presente Atto Normativo diocesano. La costituzione viene poi ratificata dal Consiglio diocesano su proposta della Presidenza diocesana.
3. Ciascuna Associazione parrocchiale designa al proprio interno un Presidente, che deve essere nominato dal vescovo diocesano, secondo le modalità di cui al precedente articolo 7 comma 6 lettera a); il Presidente rappresenta l'Associazione parrocchiale e ne coordina l'attività, curando anche la piena collaborazione con il Parroco e l'intera comunità.
4. Organi dell'Associazione parrocchiale sono:
 - a) l'Assemblea,
 - b) il Consiglio,
 - c) il Presidente.
5. Compete all'Assemblea dell'Associazione parrocchiale
 - a) l'elezione del Consiglio al proprio interno
 - b) l'indicazione allo stesso Consiglio del nominativo da proporre per la nomina del Presidente (art. 7, comma 6, lettera a),
 - c) l'approvazione, nel rispetto dello Statuto nazionale e del presente Atto Normativo diocesano, delle regole che disciplinano la vita dell'Associazione parrocchiale,
 - d) la nomina dei propri rappresentanti in seno all'Assemblea diocesana,
 - e) l'approvazione delle linee guida per la programmazione associativa.
6. L'Assemblea dell'Associazione parrocchiale, inoltre, può deliberare la fusione con altre Associazioni parrocchiali di Azione Cattolica, salvo ratifica da parte del Consiglio diocesano su proposta della Presidenza diocesana e, con il voto favorevole dei due terzi degli aderenti aventi diritto di voto, può deliberare lo scioglimento dell'Associazione.
7. L'Assemblea è convocata almeno con cadenza annuale per l'approvazione delle linee guida per la programmazione e la verifica dell'attività svolta. Con cadenza triennale, in corrispondenza con il rinnovo delle cariche associative diocesane, è inoltre convocata l'Assemblea elettiva con il compito di eleggere il

Consiglio Parrocchiale e di indicare il nominativo per la proposta di nomina del Presidente. L'Assemblea può inoltre essere convocata straordinariamente su richiesta di almeno un terzo degli aderenti con indicazione dei punti da inserire all'ordine del giorno.

8. Il Consiglio dell'Associazione parrocchiale è costituito dal Presidente, dal Segretario e dell'Amministratore, ove presenti, e da un rappresentante per ciascuno dei settori presenti e da un educatore in rappresentanza degli aderenti all'ACR eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea fra i soci dell'Associazione stessa. Il Consiglio dura in carica fino alla scadenza triennale degli incarichi direttivi dell'Associazione. Il Consiglio provvede alla formulazione della proposta per la nomina del Presidente, elabora la programmazione associativa unitaria e dei settori nel rispetto delle linee guida stabilite dall'Assemblea, collabora con il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti, condivide con il Presidente la responsabilità dei collegamenti e delle comunicazioni dell'Associazione parrocchiale con le altre strutture associative territoriali e diocesane, l'approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale.
9. Il Consiglio parrocchiale può cooptare ulteriori membri fino ad un massimo di tre e comunque in numero tale da rispettare il dettato del comma 2 del presente art. 18. La cooptazione avviene a seguito di votazione a scrutinio segreto con approvazione da parte della maggioranza dei componenti del Consiglio aventi diritto di voto.
10. Il Presidente
 - a) dura in carica fino alla scadenza triennale degli incarichi direttivi,
 - b) coordina la vita dell'Associazione parrocchiale,
 - c) è responsabile del mantenimento dei contatti dell'Associazione parrocchiale con le strutture e le istituzioni dell'Azione Cattolica a livello diocesano,
 - d) è il referente primario di tutte le informazioni e le comunicazioni fra il Centro diocesano e l'Associazione parrocchiale,
 - e) è responsabile della raccolta delle quote associative e della trasmissione alla Segreteria Generale diocesana delle somme di competenza e della relativa documentazione,
 - f) è responsabile della tenuta delle scritture obbligatorie relative alla vita associativa,
 - g) è responsabile della redazione del rendiconto finanziario annuale ove previsto,
 - h) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio.
11. Il Presidente cessa dalla carica per dimissioni o per decadenza qualora venga meno il requisito dell'appartenenza all'Associazione o intervengano cause di incompatibilità o impossibilità di cui al precedente art. 7.
12. Il Presidente dell'Associazione parrocchiale può proporre all'Assemblea la nomina di un Amministratore al quale affidare la cura della gestione contabile e finanziaria dell'Associazione. Tale gestione deve essere svolta secondo i principi previsti per l'Associazione diocesana.
13. Il Presidente dell'Associazione parrocchiale può proporre all'Assemblea la nomina di un Segretario che lo coadiuva nella gestione organizzativa della vita dell'Associazione ed al quale è affidata la redazione dei verbali degli organi associativi e la tenuta della relativa documentazione.
14. Il Segretario e l'Amministratore devono essere aderenti all'Associazione e restano in carica fino alla scadenza dell'incarico del Presidente o fino a revoca, dimissioni o decadenza.
15. Devono essere oggetto di comunicazione alla Segreteria Generale diocesana:
 - a) lo svolgimento dell'assemblea parrocchiale elettiva,
 - b) la nomina, le dimissioni o la decadenza del Presidente, del Segretario e dell'Amministratore,
 - c) la deliberazione di fusione con altre Associazioni parrocchiali,
 - d) la nomina del Consiglio parrocchiale,
 - e) la deliberazione assembleare di approvazione del rendiconto finanziario annuale, ove previsto,
 - f) lo scioglimento dell'Associazione parrocchiale.
16. L'Assistente dell'Associazione parrocchiale di Azione Cattolica, di norma il parroco o il sacerdote designato dai parroci in caso di Associazione interparrocchiale, partecipa ad ogni aspetto ed attività della vita dell'Associazione e prende parte alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio, al fine di fornire il proprio

contributo al necessario discernimento per l'assunzione delle decisioni associative che sono rimesse, statutariamente, al voto dei componenti laici dei predetti organi.

17. Per quanto non espressamente precisato, in riferimento alla vita associativa, si applicano in quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di Attuazione riferite all'associazione nazionale, e le norme del presente atto normativo riferite all'associazione diocesana

Art. 11. Il gruppo degli aderenti presso il centro diocesano.

1. Coloro che intendono prendere parte alla vita dell'Associazione ai sensi delle norme contenute nello Statuto nazionale e del presente Atto Normativo diocesano, ma per i quali non è costituita l'Associazione parrocchiale per almeno uno dei seguenti motivi:
 - numero troppo basso di associati per permettere una minima vita associativa;
 - impedimento oggettivo alla costituzione di una associazione parrocchiale, verificato e ratificato dal Consiglio diocesanoe che non ritengono opportuno aderire ad altra Associazione parrocchiale o ad altri gruppi e movimenti presenti nell'Associazione diocesana, possono aderire presso il centro diocesano.
2. Il gruppo degli aderenti presso il centro diocesano elegge un coordinatore responsabile, per garantire la piena partecipazione dei suoi membri alla vita associativa, secondo le prescrizioni contenute nel presente Atto Normativo.
3. Il gruppo degli aderenti presso il centro diocesano è rappresentato nell'Assemblea diocesana dal coordinatore responsabile e da due delegati. Nell'eventualità che il gruppo sia composto da più di settanta aderenti ha diritto a tre delegati. I delegati sono nominati dall'assemblea degli aderenti presso il centro diocesano.

Art. 12. Collegamento zonale

1. La diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola nasce dalla fusione delle quattro diocesi omonime, che ora vengono identificate come Zone pastorali. L'Azione Cattolica valorizza questa dimensione, per favorire la collaborazione e il sostegno reciproco tra le associazioni parrocchiali delle Zone.
2. Tale livello organizzativo è importante per:
 - a) favorire la comunicazione tra Consiglio diocesano e parrocchie;
 - b) coordinare il rapporto tra le Associazioni parrocchiali presenti nelle zone pastorali;
 - c) promuovere, sviluppare e sostenere la presenza dell'Associazione in quella porzione di Chiesa;
 - d) interagire più efficacemente con il territorio.
3. Il compito di coordinare e promuovere questo livello organizzativo sul territorio è affidato ai quattro Consiglieri diocesani eletti quali rappresentanti di zona dall'Assemblea diocesana (secondo le modalità indicate nell'art. 17 del presente Atto Normativo).

Art. 13. Gruppi e Movimenti diocesani.

1. Nell'ambito dell'Associazione diocesana, qualora se ne ravvisi l'opportunità in relazione agli scopi ed allo stile propri dell'Azione Cattolica, possono essere istituiti Gruppi di Azione Cattolica per estendere la presenza associativa in ambienti o realtà pastorali diverse da quelle parrocchiali, ovvero per animare particolari spazi di impegno laicale.
2. La costituzione di un Gruppo di Azione Cattolica si svolge attraverso una dichiarazione di volontà dei suoi aderenti nella quale deve essere specificato l'ambiente, la realtà pastorale o gli spazi di impegno laicale nei quali il Gruppo intende svolgere la propria attività e gli obiettivi che intende perseguire. Il Consiglio diocesano approva la costituzione del Gruppo, valutata la conformità con l'identità associativa e le norme contenute nello Statuto e nel presente Atto Normativo diocesano.

3. Il Gruppo di Azione Cattolica nomina al suo interno un Segretario che lo rappresenta nell'Assemblea diocesana. L'attività dei Gruppi di Azione Cattolica fa capo alla Presidenza diocesana, che riferisce annualmente in Consiglio diocesano sul loro andamento.
4. Più Gruppi di Azione Cattolica operanti nella diocesi, in ambiti di impegno simili, possono unirsi a costituire un Movimento diocesano. Tale costituzione deve essere ratificata dal Consiglio diocesano.
5. L'organizzazione dei Movimenti diocesani di Azione Cattolica e le loro modalità di funzionamento sono stabilite in modo autonomo dagli stessi, secondo i principi generali che regolano la vita dell'Associazione. Ciascun Movimento diocesano elegge al proprio interno un Segretario diocesano che lo rappresenta nel Consiglio diocesano. Ogni Movimento diocesano è rappresentato nell'Assemblea diocesana dal Segretario diocesano e da due delegati. Nell'eventualità che il Movimento sia composto da più di settanta aderenti ha diritto a tre delegati.

Art. 14. Le articolazioni diocesane dei Movimenti nazionali dell'Azione Cattolica Italiana.

1. Il Movimento Studenti di Azione Cattolica della diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola (MSAC), e il Movimento Lavoratori di Azione Cattolica della diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola (MLAC), qualora costituiti formalmente, costituiscono le articolazioni diocesane dei rispettivi Movimenti nazionali di Azione Cattolica. I loro membri partecipano alla vita dell'Associazione diocesana attraverso la partecipazione al Movimento e secondo le forme e la regolamentazione che ne sono proprie.
2. Le articolazioni diocesane dei Movimenti nazionali di Azione Cattolica convocano ordinariamente ogni tre anni il Congresso dei propri aderenti, prima dell'Assemblea elettiva dell'Associazione diocesana, per determinare, in sintonia con la programmazione dell'Associazione diocesana di A.C., gli obiettivi e le linee programmatiche del Movimento. Il Congresso diocesano ha inoltre il compito di eleggere a maggioranza assoluta dei partecipanti i due Segretari diocesani di ciascun Movimento. L'elezione dei Segretari diocesani dei Movimenti è ratificata dal Consiglio diocesano dell'Azione Cattolica.
3. Il Movimento Studenti di Azione Cattolica, se costituito, partecipa alla vita dell'associazione diocesana attraverso la collaborazione con il settore giovani all'interno dell'equipe diocesana. Il settore giovani individua nella programmazione annuale gli spazi e le iniziative in cui si svolge la collaborazione con il Movimento Studenti. Il Movimento Studenti è rappresentato nell'Assemblea diocesana dal Segretario diocesano e da tre delegati. Nell'eventualità che il Movimento sia composto da più di settanta aderenti, ha diritto a quattro delegati. Nel Consiglio diocesano il Movimento è rappresentato dal Segretario diocesano con diritto di voto e dal proprio Assistente.
4. Il Movimento Lavoratori di Azione Cattolica, se costituito, partecipa alla vita dell'Associazione diocesana attraverso la collaborazione con il settore adulti all'interno dell'equipe diocesana, ed è rappresentato nell'Assemblea diocesana dai Segretari diocesani e da due delegati. Nell'eventualità che il Movimento sia composto da più di settanta aderenti ha diritto a tre delegati. Nel Consiglio diocesano il Movimento è rappresentato dai Segretari diocesani con diritto di voto e dal proprio Assistente.

Art. 15. Relazioni con FUCI, MEIC e MIEAC

1. Ai sensi dell'art 38 dello Statuto si prevede l'inserimento di rappresentanti di FUCI, MEIC e MIEAC, qualora siano presenti in diocesi, nell'Assemblea diocesana e nel Consiglio diocesano dell'Azione Cattolica Italiana della diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola e di rappresentanti dell'Associazione diocesana di Azione Cattolica nei corrispondenti organi collegiali della FUCI, del MEIC e del MIEAC.

Capitolo 4 - Ordinamento della associazione diocesana

Art. 16. Gli organi dell'Associazione diocesana

1. Sono organi dell'Azione Cattolica Italiana della diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola:
 - a) l'Assemblea diocesana,
 - b) il Consiglio diocesano,
 - c) la Presidenza diocesana,
 - d) il Presidente diocesano.

Art. 17. L'Assemblea diocesana

1. L'Assemblea diocesana esercita la funzione elettiva per la formazione del Consiglio e delibera in ordine all'Atto Normativo, agli obiettivi e alle linee programmatiche pluriennali, in sintonia con le indicazioni dell'Associazione nazionale e le linee pastorali diocesane.
2. All'Assemblea diocesana sono chiamati a partecipare:
 - a) i componenti del Consiglio diocesano,
 - b) le Associazioni parrocchiali rappresentate dal Presidente, da un delegato per ciascuno dei settori presenti, da un educatore, in rappresentanza dei ragazzi aderenti all'ACR e da un ulteriore delegato oltre i primi settanta aderenti,
 - c) le articolazioni diocesane dei Movimenti nazionali di Azione Cattolica, se presenti, rappresentate ciascuna dai Segretari diocesani, da due delegati fino a settanta aderenti e da un ulteriore delegato oltre i primi settanta,
 - d) il gruppo degli aderenti presso il centro diocesano rappresentato nell'Assemblea diocesana dal coordinatore, da due delegati fino a settanta aderenti e da un ulteriore delegato oltre i primi settanta,
 - e) i Gruppi e i Movimenti diocesani dell'Azione Cattolica Italiana formalmente costituiti nella Diocesi secondo le modalità previste nel precedente art. 13,
 - f) i rappresentanti di FUCI, MEIC e MIEAC secondo quanto stabilito dal Regolamento di attuazione di cui al precedente art. 15.
3. L'Assemblea diocesana è convocata ordinariamente ogni tre anni, per deliberare gli obiettivi e le linee programmatiche dell'Azione Cattolica Italiana della diocesi per il triennio successivo e per eleggere il Consiglio diocesano dell'Associazione. È convocata in via straordinaria per affrontare temi di grande rilevanza per la vita associativa, che non trovano riferimento nelle linee programmatiche e negli obiettivi già deliberati e che è opportuno affrontare prima della scadenza triennale.
4. L'Assemblea diocesana è convocata dal Consiglio diocesano che, ove occorra, determina anche, con propria deliberazione, le modalità per la presentazione delle candidature, per lo svolgimento delle operazioni elettorali, compresa la nomina della commissione elettorale, e per la presentazione di proposte, la discussione, l'approvazione di documenti.
5. L'Assemblea diocesana, convocata in via ordinaria per provvedere alla formazione del Consiglio diocesano, ne elegge sedici componenti. Vengono predisposte 3 Liste, una per ciascun settore (adulti e giovani) e una per gli educatori ACR, con i nominativi di tutti i Delegati parrocchiali e i Consiglieri uscenti non delegati.

I presidenti parrocchiali e i Consiglieri uscenti, se rieleggibili, vengono inseriti nelle liste di appartenenza, mentre gli altri delegati vengono inseriti nella lista del settore che rappresentano (fermo restando il limite del 30° anno per i delegati del settore giovani). Gli educatori ACR che compaiono nella propria lista non vengono iscritti anche in altre liste. L'inserimento nelle liste è comunque subordinato alla eleggibilità delle persone (cfr. art. 7.7)

Vengono predisposte anche 4 Liste, una per ciascuna delle quattro zone pastorali, con i nominativi dei delegati di settore, dei delegati ACR, dei consiglieri uscenti e i presidenti parrocchiali di quella zona.

Nelle liste di settore, di articolazione o di zona pastorale, possono essere inseriti anche quegli aderenti la cui candidatura, sia presentata da almeno 10 Delegati all'assemblea diocesana o da una delibera di un singolo Consiglio parrocchiale.

La presentazione di tali candidature va fatta al presidente diocesano in carica entro tre giorni prima lo svolgimento dell'assemblea diocesana elettiva. Tali candidature devono comunque rispettare tutti i criteri di eleggibilità previsti da questo Atto Normativo e dal Regolamento nazionale di attuazione.

Vengono consegnate, a tutti gli aventi diritto al voto, 2 schede:

- una per le preferenze dei rappresentati di settore e dell'ACR (*per ognuno un massimo di 3 preferenze per 4 eletti*);
- una per le preferenze dei rappresentati di zona pastorale (*per ciascuna zona, 1 preferenza per 1 eletto*).

Ogni partecipante all'Assemblea ha diritto ad un solo voto per ciascuna lista. Gli aventi diritto che non possono intervenire all'Assemblea, possono rilasciare delega ad altro aderente della stessa Associazione parrocchiale, purché non sia già delegato ad altro titolo né da altre persone.

6. L'Assemblea elegge 4 candidati della lista degli Adulti; 4 candidati della lista dei Giovani; 4 candidati della lista dei Responsabili dell'ACR e 1 candidato per ognuna delle 4 liste dei delegati di zona.
7. Sono eletti, per ciascuna lista, i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti; a parità di voti è eletto il più anziano in età.
8. Ogni componente dell'Assemblea diocesana partecipa, secondo il disposto dell'art. 19, comma 2 dello Statuto, alle votazioni su ciascuna delle liste indicate al comma 6 del presente articolo.

Art. 18. Il Consiglio diocesano.

1. Al Consiglio diocesano spettano:
 - a) la funzione elettiva per la formazione della Presidenza;
 - b) la definizione e la verifica della programmazione associativa, in sintonia con gli obiettivi e le linee programmatiche pluriennali approvate dall'Assemblea diocesana, con le indicazioni dell'Associazione nazionale e le linee pastorali diocesane;
 - c) le funzioni deliberative dei regolamenti e dei documenti di indirizzo;
 - d) la determinazione, secondo le modalità previste dallo Statuto, delle quote associative;
 - e) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo annuali.
2. Il Consiglio diocesano deve essere composto in misura maggioritaria dai membri eletti dall'Assemblea diocesana di cui all'art. 17 comma 6.
3. Fanno inoltre parte del Consiglio diocesano:
 - a) i membri della Presidenza diocesana in carica che non siano già consiglieri;
 - b) i due Segretari diocesani di ciascuna delle articolazioni diocesane dei Movimenti nazionali di Azione cattolica, ove presenti;
 - c) i Segretari dei Movimenti diocesani eventualmente costituiti;
 - d) i rappresentanti di FUCI, MEIC e MIEAC secondo quanto stabilito dal Regolamento di attuazione di cui al precedente art. 15, ove presenti;
 - e) i consiglieri nazionali e i membri della Delegazione regionale aderenti all'Associazione diocesana;
 - f) gli eventuali consiglieri cooptati di cui al successivo comma 8.
4. Conformemente all'art. 8 del presente Atto Normativo, partecipano alle sedute del Consiglio diocesano l'Assistente diocesano e gli assistenti delle articolazioni (Settore, Acr, Movimenti o Gruppo).
5. Il nuovo Consiglio, così come risulta eletto, si riunisce per votare i componenti della presidenza diocesana.

Le votazioni avvengono attraverso 2 schede:

- 1 scheda, per la terna dei nomi da presentare al Vescovo per la nomina del Presidente diocesano

- 1 scheda, per la nomina dei vice presidenti, responsabili diocesani di settore, del responsabile diocesano dell'ACR e del vice responsabile diocesano ACR .

Designazione della terna dei nomi per la nomina a Presidente diocesano:

Ogni Consigliere indica sull'apposita scheda, nel primo scrutinio, fino a tre nomi e, nei successivi, fino al numero necessario per completare la terna quando, nei precedenti scrutini, uno o due nominativi non abbiano ottenuto i voti necessari per farne parte.

Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei voti dei componenti del Consiglio con diritto di voto, mentre, dal quarto scrutinio, il maggior numero di voti. In caso di parità si procede a ballottaggio.

La terna così composta viene comunicata al Vescovo, con l'indicazione del numero dello scrutinio e del numero dei voti ottenuti relativi a ciascun nominativo.

Votazione per gli altri componenti della Presidenza diocesana

Possono essere votati sia i Consiglieri, sia nominativi esterni al Consiglio proposti dal settore e dagli educatori ACR

Si possono esprimere 2 preferenze per ciascun settore o articolazione determinando l'elezione di 2 Vice presidenti per il settore adulti, 2 Vice presidenti per il settore giovani, il responsabile e il vice responsabile diocesano ACR.

Sono eletti i soci che per ciascun settore o articolazione hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. Questa scelta rimarrà provvisoria fino alla nomina, da parte del Vescovo, del Presidente Diocesano. Se il nuovo Presidente coincide con uno dei nominativi scelti per i suddetti incarichi, verrà effettuata la sostituzione attingendo dai risultati delle preferenze.

6. Alla prima riunione di Consiglio diocesano, convocata dal nuovo Presidente diocesano nominato dal Vescovo verranno nominati, su proposta del Presidente, l'Amministratore diocesano e il Segretario diocesano. Qualora l'Amministratore diocesano e/o il Segretario diocesano nominati siano già membri del Consiglio diocesano, essi continueranno a farne parte con gli incarichi di nomina; al loro posto entrerà a far parte del Consiglio il primo dei non eletti del rispettivo settore o articolazione di provenienza nell'Assemblea diocesana elettiva.
7. Il Consiglio diocesano esercita ogni altra funzione di nomina di incarichi diocesani con le modalità di cui all'art. 6 comma 2 del presente Atto Normativo.
8. Il Consiglio diocesano può cooptare ulteriori membri fino ad un massimo di cinque e comunque in numero tale da rispettare il dettato del comma 2 del presente art. 18.
9. La decadenza dall'incarico di consigliere diocesano a norma del comma 1 dell'art. 11 del Regolamento nazionale di attuazione è automatica in caso di assenza senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio e comporta, per i consiglieri eletti dall'Assemblea, il subentro, ove possibile, del primo dei non eletti della stessa lista.
10. Il Consiglio diocesano è convocato e presieduto dal Presidente, e svolge i propri lavori sulla base dell'ordine del giorno previamente comunicato. Salvo quanto diversamente disposto dallo Statuto, dal regolamento nazionale e dal presente Atto Normativo diocesano, il Consiglio diocesano è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri aventi diritto al voto presenti.
11. Il Presidente deve provvedere tempestivamente alla convocazione del Consiglio diocesano quando almeno un terzo dei componenti aventi diritto al voto lo richieda, con contestuale indicazione degli argomenti da trattare.

Art. 19. La Presidenza diocesana.

1. È compito della Presidenza diocesana dare attuazione alle linee programmatiche approvate dall'Assemblea diocesana, alle indicazioni dell'Associazione nazionale e alle deliberazioni del Consiglio diocesano nel rispetto dello Statuto nazionale e del presente Atto Normativo. La Presidenza diocesana ha inoltre il compito di coordinare e verificare le attività delle équipes diocesane dei settori e dell'A.C.R. e

dei Movimenti diocesani, sia in ordine al rispetto delle linee associative, sia in relazione all'unitarietà dell'Associazione diocesana.

2. Della Presidenza diocesana fanno parte, oltre al Presidente diocesano, due Vice presidenti per il settore adulti, due Vice presidenti per il settore giovani, per seguire le finalità associative con riferimento ai Settori, il Responsabile e il Vice responsabile diocesano dell'Azione Cattolica dei Ragazzi, il Segretario generale diocesano e l'Amministratore diocesano.
3. Il Segretario Generale diocesano coadiuva il Presidente diocesano nella gestione organizzativa della vita dell'Associazione, cura la redazione dei verbali degli organi associativi e la tenuta della relativa documentazione e partecipa con diritto di voto alle sedute del Consiglio e della Presidenza. Al Segretario Generale diocesano, inoltre, è affidata la raccolta e la conservazione delle documentazioni relative agli atti delle Associazioni parrocchiali, dei Gruppi e dei Movimenti. Il Segretario Generale diocesano assicura il funzionamento degli uffici e dei servizi diocesani dell'Associazione.
4. L'Amministratore diocesano cura la redazione dei bilanci e la tenuta della contabilità associativa, svolge attività di consulenza agli organi associativi nelle materie di sua competenza, partecipa con diritto di voto alle sedute del Consiglio e della Presidenza, riferisce annualmente in Consiglio sull'andamento dell'attività amministrativa, in corrispondenza della seduta di approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 20. Il Presidente diocesano.

1. Il Presidente diocesano è nominato dal vescovo della diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola su proposta del Consiglio diocesano (art. 7, comma 6).
2. Il Presidente diocesano rappresenta l'Associazione diocesana dell'Azione Cattolica sia in ambito ecclesiale, sia in ambito civile, anche per gli effetti giuridici (art. 2, comma 3).
3. Al Presidente diocesano competono le proposte al Consiglio diocesano di candidatura per il Segretario generale diocesano e l'Amministratore diocesano.
4. Il Presidente diocesano promuove e coordina le attività della Presidenza diocesana, convoca e presiede le riunioni del Consiglio diocesano e presiede l'Assemblea diocesana sia in convocazione ordinaria che straordinaria.
5. Il Presidente diocesano garantisce l'unitarietà e la collegialità nell'Associazione.

Art. 21. Le équipe diocesane.

1. Le attività e il lavoro dei settori sono promossi e coordinati dai rispettivi Vicepresidenti diocesani, con la collaborazione di équipe diocesane di settore. Le attività e il lavoro dell'A.C.R. sono promossi e coordinati dal Responsabile diocesano dell'A.C.R. e dell'équipe diocesana dell'A.C.R..
2. I Vicepresidenti diocesani di settore e il Responsabile diocesano dell'A.C.R. possono avvalersi di persone all'interno delle rispettive équipe diocesane, alle quali affidare lo svolgimento di particolari attenzioni, incarichi e attività.
3. Il Consiglio diocesano può formulare linee di indirizzo circa la formazione e le attività delle équipe diocesane di settore e dell'A.C.R..

Capitolo 5 - Disposizioni amministrative

Art. 22. Contributi associativi

1. Il Consiglio diocesano, con propria delibera, fissa annualmente i contributi associativi richiesti ai soci, le modalità e i tempi del loro conferimento tenendo conto della misura dei contributi nazionali e dei criteri stabiliti dal Consiglio Nazionale.
2. Il Consiglio diocesano può stabilire linee guida per la raccolta dei contributi nelle Associazioni e nei gruppi di cui l'Azione Cattolica di Fano Fossombrone Cagli Pergola si compone.

Art. 23. Gestione amministrativa

1. La responsabilità dell'amministrazione dell'Associazione diocesana spetta al Presidente, che ne affida la cura all'Amministratore eletto secondo le modalità previste dal presente Atto Normativo (art. 18, comma 6) e con i compiti precisati nel comma 4 del precedente art. 19, coadiuvato da un Comitato per gli affari economici con funzioni consultive.
2. Il Comitato per gli affari economici dell'Associazione diocesana è composto dall'Amministratore, che lo presiede e lo convoca, e da due soci competenti in materia amministrativa, eletti dal Consiglio diocesano su proposta del Presidente diocesano.
3. La gestione amministrativa dell'Associazione deve essere svolta secondo i principi di correttezza e trasparenza. I soci hanno diritto di prendere visione dei bilanci preventivo e consuntivo approvati dal Consiglio.
4. La responsabilità dell'amministrazione delle Associazioni parrocchiali spetta ai Consigli, ove costituiti, o ai Presidenti.
5. Al Consiglio diocesano spetta il potere regolamentare in materia amministrativa e contabile.

Capitolo 6 - Norme finali e transitorie

Art. 24. Modifiche all'Atto Normativo diocesano.

1. Ogni eventuale modifica al presente Atto Normativo diocesano deve essere approvata dall'Assemblea diocesana regolarmente costituita (2/3 degli aventi diritto) e col voto favorevole della metà degli aventi diritto; le modifiche così approvate diventano operative a seguito della favorevole valutazione di conformità statutaria e regolamentare espressa dal Consiglio nazionale. Nel caso di eventuali emendamenti proposti dal Consiglio nazionale, l'Assemblea delega il Consiglio diocesano al loro recepimento.

Art. 25. Regolamenti di attuazione.

1. I Regolamenti relativi alle materie di cui al presente Atto Normativo sono approvati dal Consiglio diocesano con il voto favorevole della maggioranza dei componenti aventi diritto al voto.

Art. 26. Scioglimento dell'Associazione diocesana.

1. Lo scioglimento dell'Associazione diocesana è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto e diventa operativo dopo la ratifica da parte del Consiglio nazionale.
2. Il patrimonio residuo, effettuata la liquidazione, è devoluto ad altro Ente con finalità analoghe, nel rispetto della normativa che regola gli Enti non commerciali; la relativa delibera è assunta dal Consiglio diocesano col voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti, sentiti il Consiglio nazionale e il vescovo di Fano Fossombrone Cagli Pergola.

Art. 27. Norma di rinvio

1. Per quanto non contemplato dal presente Atto Normativo, si fa riferimento allo Statuto dell'Azione Cattolica Italiana, approvato dall'Assemblea Straordinaria il 12-14 settembre 2003 e il Regolamento nazionale di attuazione, approvato dal Consiglio nazionale nella seduta del 13-14 marzo 2004.